

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza n. 7287/2023 pubblicata in data 2/11/23 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio –

Roma resa nel procedimento R.G. n. 14332/2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, con ordinanza n. 7287/2023 pubblicata in data 2/11/23 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, nel giudizio R.G. 14332/2023, nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa e cioè del concorso nazionale disposto dal DD n. 645 del 15-05-2023 MUR per l'accesso dei medici al-le scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con indicazione in sintesi, del *petitum* giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza;

2) Numero di registro generale:

R.G. n. 14332/2023

3) Nomi dei ricorrenti:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	Luogo Nascita
Accardo	Tiziano	CCRTZN94L12C286F	12/07/1994	CASTELVETRANO
Albano	Gabriele	LBNGRL94P13L049T	13/09/1994	TARANTO
Ascarelli	Noemi	SCRNMO94P59H501L	19/09/1994	ROMA
Baldini	Laura	BLDLRA97C58H501K	18.03.1997	ROMA
Baldrati	Laura	BLDLRA95D50D458I	10/04/1995	FAENZA
Barba	Francesco	BRBFNC93M08F537N	08/08/1993	VIBO VALENTIA
Barbati	Francesco	BRBFNC88T16H501R	16/12/1988	ROMA
Benedettini	Giulia	BNDGLI95M44E715A	04/08/1995	LUCCA (LU)
Bertei	Manuela	BRTMNL87C63C415N	23.03.1987	CECINA
Bertucci	Luca	BRTLUC96S09E625F	09/11/1996	LIVORNO
Bianchini	Pietro	BNCPTR97S18B296Y	18/11/1997	BUSSOLENGO (VR)
Borghetto	Carlotta	BRGCLT98T60C957W	20/12/1998	CONEGLIANO
Borzacchiello	Francesco	BRZFNC97E08B963C	08/05/1997	CASERTA
Bucicovschi	Vasile	BCCVSL98A14Z140R	14/01/1998	CALARASI(MOLDAVIA)
Buglione	Giuseppina	BGLGPP95E69H860Z	29/05/1995	SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
Cagnazzo	Sara	CGNSRA95M46D704T	06/08/1995	FORLÌ
Candileri	Giuseppe	CNDGPP97D16A089A	16/04/1997	AGRIGENTO
Carlino	Federica	CRLFRC95L55G813S	15/07/1995	POMPEI
Causo	Francesca	CSAFNC93R45F262R	05/10/1993	MODUGNO
Cavaliere	Francesca	CVLFNC97C48C129I	08/03/1997	CASTELLAMMARE DI STABIA
Chiaradia	Elena	CHRLNE98H48H501O	08/06/1998	ROMA
Cianfarani	Claudia	CNFCLD88S54H501J	14/11/1988	ROMA

Ciarpaglini	Sara	CRPSRA95C63H501L	23/03/1995	ROMA
Ciaurro	Gianmarco	CRRGMR95S13L049Y	13/11/1995	TARANTO
Clemente	Emanuela	CLMMNL98S51A048R	11/11/1998	ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Contu	Maria elisa	CNTMLS96R44B354G	04/10/1996	CAGLIARI
Correra	Adriana	CRRDRN92S65E791I	25/11/1992	MADDALONI
Covino	Gennaro	CVNGNR97P19H926F	19/09/1997	SAN GIOVANNI ROTONDO
Crudo	Andrea Francesca	CRDNRF94C50G317S	10/03/1994	PAOLA (CS)
Curto	Micaela	CRTMCL95E69E977T	29/05/1995	MARSICOVETERE
Daga	Simona	DGASMN95D67I452Q	27/04/1995	SASSARI
D'Anchera	Pietro	DNCPTR95C04B519R	04/03/1995	CAMPOBASSO
D'Andrea	Simona	DNDSMN97D47H501W	07/04/1997	ROMA
D'Angelo	Gaia	DNGGAI96B56F839P	16/02/1996	NAPOLI
De Prisco	Ferruccio De Prisco	DPRFRC92H19F839Z	19/06/1992	NAPOLI
De Rosa	Mariangela	DRSMNG84R49A515B	09/10/1984	AVEZZANO (AQ)
Del Monte	Alessia	DLMLSS95E52B354O	12/05/1995	CAGLIARI
Di Nisi	Giuseppe Edoardo	DNSGPP99H19D960A	19/06/1999	GELA
Di Pasquale	Rosario Francesco	DPSRRF90T24G317L	24/12/1990	PAOLA
Emma	Gabriele Orazio	MMEGRL94E18C351C	18/05/1994	CATANIA
Filieri	Mirco	FLRMRC88L05D862B	05/07/1988	GALATINA
Filomia	Angelica	FLMNLC88L66I862V	26/07/1988	SORRENTO
Frisetti Carpani	Vittoria	FRSVTR96A56H501G	16/01/1996	ROMA
Fumagalli	Stefano	FMGSFN92L10D416L	10/07/1992	ERBA
Gazzolari	Lisa	GZZLSI92R55E512K	15/10/1992	LEGNAGO (VR)
Gentile	Francesca	GNTFNC95M62C421H	22/08/1995	CEFALU'
Ginolfi	Marco	GNLMRC99H15F839H	15/06/1999	NAPOLI
Granata	Carmen	GRNCMN98D48E054H	08/04/1998	GIUGLIANO IN CAMPANIA
Guidetti	Maria Gabriella	GDTMGB94L52L291H	12/07/1994	TORINO
Iatí	Vincenzo	TIAVCN96T18H224Q	18/12/1996	REGGIO CALABRIA
Iavagnilio	Nicola	VGNCL91A09D643I	09/01/1991	FOGGIA
Leo	Ludovica	LEOLVC97T45H501R	05/12/1997	ROMA
Licata Caruso	Guendalina Rita	LCTGDL92P67E573J	27/09/1992	LICATA
Limitone	Gabriele	LMTGRL94P09H096G	09/09/1994	PUTIGNANO (BA)
Lombardi	Niccolò	LMBNCL97M10E202D	10/08/1997	GROSSETO
Longo	Sara	LNGSRA92R44H163S	04/10/1992	RAGUSA
Maggialetti	Rosalba Mariapia	MGGRLB95H62C983X	22/06/1995	CORATO
Malandra y Salazar	Fernando	MLNFNN95M30Z131H	30/08/1995	LOGROÑO (SPAGNA)
Maraviglia	Giovanna	MRVGNN95L55I862O	15/07/1995	SORRENTO (NA)
Maresca	Nello Alfonso	MRSNLL95D26F839R	26/04/1995	NAPOLI
Mariani	Margherita	MRNMGH95M51B041O	11/08/1995	BORGOSESIA
Marino	Lorenza	MRNLNZ90D50E017M	10/04/1990	GIARRE
Marino merlo	Alberta	MRNLRT86R49G713A	09/10/1986	PISTOIA
Marrelli	Federica	MRRFRC95H50D086E	10/06/1995	COSENZA
Martorana	Palmira	MRTPMR97T67G273H	27/12/1997	PALERMO
Matullo	Antonio	MTLNTN93P15273W	15/09/1993	TORREMAGGIORE (FG)
Mei	Edoardo	MEIDRD94P05E715B	05/09/1994	LUCCA

Milazzo	Livio	MLZLVI94P27F065X	27/09/1994	MAZZARINO
Milillo	Federica	MLLFRC94D42H096R	02/04/1994	PUTIGNANO
Misiti	Gaia	MSTGAI96M58I874V	18/08/1996	SOVERIA MANNELLI (CZ)
Murdaca	Davide	MRDDVD96D12I725I	04/12/1996	SIDERNO (RC)
Nicolosi	Chiara	NCLCHR97R57C351E	17/10/1997	CATANIA
Pagliarulo	Enrico	PGLNRC96D06G187M	06/04/1996	OSTUNI
Palmieri	Cristina	PLMCST90S63D643K	23/11/1990	FOGGIA
Palumbo	Adriana	PLMDRN86S65F839E	25/11/1986	NAPOLI
Parente	Erika	PRNRKE97H70D789J	30/06/1997	FRATTAMAGGIORE
Pellegrino	Nicola	PLLNCL93M13A512M	13/08/1993	AVERSA
Pellegrino	Emilia	PLLMLE94H56L328J	16/06/1994	TRANI (BT)
Pipino	Laura	PPNLRA97P53I537L	13/09/1997	SCILLA
Pippo	Antonio	PPPNTN91C03A489D	03/03/1991	ATRIPALDA (AV)
Pozzuto	Maria	PZZMRA93C70H926X	30/03/1993	SAN GIOVANNI ROTONDO
Pulvirenti	Alessia	PLVLS95E45F943Y	05.05.1995	NOTO
Puma	Maria Grazia	PMUMGR96R56H269N	16/10/1996	RIBERA
Putorti	Andrea	PTRNDR98L30H224X	30/07/1998	REGGIO CALABRIA
Quadrelli	Federico	QDRFRC95E23A944G	23/05/1995	BOLOGNA
Regini	Naomi	RGNNMA95C59D643V	19/12/1995	FOGGIA
Rizzo	Veronica Vanessa	RZZVNC86E63C351E	23/05/1986	CATANIA
Russo	Riccardo	RSSRCR95S23E507C	23/11/1995	LECCO (LC)
Rustighi	Federico	RSTFRC90H28F023Z	28/06/1990	MASSA
Salmini sturli	Arianna	SLMRNN96D58G224P	18/04/1996	PADOVA
Salvi	Martina	SLVMTN94D44L407Y	04/04/1994	TREVISO
Sandu	Marina	SNDMRN96A50Z140Z	10/01/1996	ORHEI (MDA)
Sangermano	Francesca	SNGFNC94R46D086Q	06/10/1994	COSENZA(CS)
Santaroni	Luciano	SNTLCN50E31H501J	31/05/1950	ROMA
Satriano	Stefania	STRSFN87T67E335R	27/12/1987	ISERNIA
Scheggi	Francesca	SCHFNC81R41D583R	01/10/1981	FIGLINE V.NO
Schiliro'	Giuliana	SCHGLN95L58C351S	18/07/1995	CATANIA
Serra	Federico	SRRFRC97C06D761W	06/03/1997	FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Severino	Corrado	SVRCRD94A26F839P	26/01/1994	NAPOLI
Sirico	Alessandra	SRCLSN93H67F839A	27/06/1993	NAPOLI
Soligon	Gabriele	SLGGRL94E20D969V	20/05/1994	GENOVA
Sorgato	Silvia	SRGSLV96A71D325R	31/01/1996	DOLO (VENEZIA)
Sostegno	Miriam	SSTMRM93H64G273B	24/06/1993	PALERMO
Speciale	Gerlando	SPZGLN98L01A089G	01/07/1998	AGRIGENTO
Stabile	Andrea	STBNDR99B01D122E	01/02/1999	CROTONE
Tarallo	Gabriele	TRLGRL96D26L049S	26.04.1996	TARANTO
Trivigno	Sara	TRVSRA95A60G942H	20/01/1995	POTENZA
Trivigno	Chiara	TRVCHR95A60G942R	20/01/1995	POTENZA
Trotta	Andrea	TRTNDR95H30E028A	30/06/1995	GIOIA DEL COLLE (BA)
Venditti	Irene	VNDRNI96H46D810G	06/06/1996	FROSINONE
Vieira Carvalho	Estevao	VRCSTV95A05Z602O	05/01/1995	VILA VELHA, BRASILE
Visconti	Edoardo	VSCDRD96E13B157K	13/05/1996	BRESCIA

Zacchi	Andrea	ZCCNDR91H06C265R	06/06/1991	CASTEL SAN PIETRO TERME
Zita	Paolo	ZTIPLA94R19B519P	19/19/1994	CAMPOBASSO
Zocco Pisana	Elena	ZCCLNE94D43H163Y	03/04/1994	RAGUSA

4) Amministrazione resistente:

Ministero dell'Università e della Ricerca;

5) Data della pubblica udienza di discussione del ricorso:

22.03.2023

6) *Petitum* giudiziale:

l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 3 agosto 2023, prot. n. 1256, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2022-2023 risultante all'esito del bando di SSM 2022/2023 (DD n. 645 del 15-05-2023).

- di provvedimenti di ignoti estremi che l'hanno aggiornata escludendo alcuni candidati;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, nonché l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

7) Atti impugnati;

- Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 3 agosto 2023, prot. n. 1256, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2022-2023 risultante all'esito del bando di SSM 2022/2023 (DD n. 645 del 15-05-2023).

- provvedimenti di ignoti estremi che l'hanno aggiornata escludendo alcuni candidati;

- tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

8) Sintesi delle censure contenute nel ricorso:

Violazione art. 97 Costituzione;

Violazione e/o falsa applicazione art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE;

Violazione e/o falsa applicazione art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

Violazione e/o falsa applicazione Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017;

Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia.

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 10, 11, 33, 34, 35 e 117 della Costituzione.

1. L'art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto la previsione che che "Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»

2. Tale normativa è stata de facto pienamente recepita nel testo dell'art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede "Il punteggio relativo ai titoli si compone di:a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti [...]

b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti [...]

c) Altri titoli - massimo 2 punti. [...]

In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- già titolari di un contratto di formazione medica;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.”

3. L'art. 9 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante l'indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevede che la graduatoria risultante dalla somma dei risultati del test e del punteggio curricolare, consenta ai candidati di scegliere la scuola di specializzazione e la sede della stessa in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è stato assegnato alla sua prima preferenza disponibile, cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria. E' dunque evidente che più alto è stato il punteggio conseguito e maggiore è stata la possibilità del candidato di essere stato assegnato ad una scuola di specializzazione aderente per materia alle proprie inclinazioni e prossima alla propria collocazione geografica.

Non vi è poi chi non veda come l'attribuzione del punteggio ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15/05/23 del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al precedente punto 4 abbia un impatto assolutamente rilevante sull'effettiva collocazione in graduatoria del candidato in quanto:

- tale punteggio ammonta al 5% del punteggio utilmente valutabile
- nell'approvata graduatoria, su una platea di 14036 candidati, un punto di differenza nel punteggio globale può determinare lo scorrimento anche di 500 posizioni in graduatoria;

E' di palese evidenza che tale iniqua modalità di computo ha avvantaggiato i sopradetti soggetti, poi esclusi, cui è stato riservato un ventaglio di scelte migliori di quelle che naturalmente gli sarebbero spettate.

Ma vi è di più, tale erronea attribuzione di punteggio ha non solo danneggiato, ma reso del tutto inattuabile la graduatoria per tutti i soggetti collocati in posizione peggiore a quello erroneamente valutato. Il soggetto che si avvalga di una scelta, rende indisponibile il posto operato per tutti i candidati che gli succedono in graduatoria e così a cascata.

Neppure è efficace, ai fini del corretto svolgimento delle scelte di specializzazione secondo graduatoria, il mero correttivo dell'esclusione dei candidati – pure in questa sede non sindacata – adottato dal MUR.

La mera e semplice esclusione dall'assegnazione della specialità del candidato, non vale ad emendare la violazione dell'interesse legittimo e dei diritti dei ricorrenti.

L'esclusione di Tetaj Nardi, Comite Paola, Iacono Federica e Penuela Penuela Leonardo Alett ha reso indisponibili per i candidati ad essi collocati in posizione peggiore le specializzazioni in Malattie dell'apparato cardiovascolare, ROMA "Campus Bio-Medico", Radiodiagnostica, PERUGIA, Malattie dell'apparato respiratorio, FIRENZE, Medicina nucleare, GENOVA che invece – nel caso in cui la graduatoria fosse stata correttamente stilata – sarebbero rientrate nel ventaglio delle scelte disponibili.

Atteso che la scelta operata da un candidato, condiziona negativamente in termini di opzioni disponibili la posizione dei candidati che succedono, l'esclusione dalla graduatoria del candidato – sia che egli abbia ottenuto illegittimamente il proprio punteggio, sia per cause diverse –

non vale a sanare il vizio che affligge l'attribuzione delle scelte a tutti i candidati situati in posizione peggiore.

Infatti a seguito dell'esclusione non solo va disperso (rectius rimane non assegnato) un posto utile in specializzazione, ma tutti i candidati collocati in posizione peggiore all'escluso si trovano ad aver operato le proprie scelte su di un ventaglio di disponibilità inutilmente ristretto che appunto non contemplava il posto assegnato al candidato poi escluso.

La rettifica della graduatoria tramite l'esclusione dei sopradetti candidati, non vale quindi a ripristinare lo stato di diritto, in quanto, per consentire attribuzioni di specialità che rispecchino le reali inclinazioni dei candidati, a tutti quelli collocati in posizione peggiore al primo degli esclusi, dovrebbe essere data la possibilità, a scalare secondo la propria posizione, di operare una nuova scelta includendo tra le opzioni quelle scelte dai candidati esclusi situati in posizione di maggior favore.

E' di tutta evidenza dunque che limitare il provvedimento correttivo alla mera esclusione senza provvedere alla successiva rideterminazione delle scelte, sia non solo contrario a logica e buon senso, ma anche e soprattutto tetragono ai principi di imparzialità e buon andamento che sottendono costituzionalmente alla gestione della cosa pubblica, nonché al principio meritocratico che deve informare ogni procedura concorsuale pubblica ex art. 97 Cost..

E vieppiù *contra legem*, in quanto le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione alle scuole di specialità mediche sono normate in dettaglio dal Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017 "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999 n. 368*" e ciò in ottemperanza all'art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE che al comma 1 dispone "*con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi :*

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;

d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria."

Siamo di fronte ad una specifica riserva di potestà regolamentare, disposta dalla normativa comunitaria recepita in favore del MUR per regimentare lo svolgimento dei concorsi con normativa regolamentare di secondo livello.

Pertanto pertanto appaiono irrimediabilmente viziati atti amministrativi di rettifica della graduatoria in violazione dell'obbligo – sancito dalla normativa Comunitaria – di permettere la scelta della sede di specializzazione in base alla graduatoria di merito senza alcun limite arbitrariamente dettato dalla sopravvenuta indisponibilità di sedi illegittimamente optate da soggetti esclusi.

9) indicazione dei controinteressati:

tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, e cioè del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023 indetto con DD n. 645 del 15-05-2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.".

Si allegano in formato pdf:

- file denominato “RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf”;
- ordinanza n. 7287/2023 pubblicata in data 2/11/23 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 14332/23
- ricorso R.G. 14332/23– Sezione Terza – TAR Lazio Roma
- DD n. 645 del 15-05-2023

Avv. Andrea Santini